

**TRIBUNALE DI VICENZA**

**ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 265/2023 R.G.E.**

**Avviso di vendita giudiziaria CON MODALITA' ANALOGICA**

La sottoscritta Dott.ssa Gaia Boschetti, delegata ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione al compimento delle operazioni di vendita degli immobili sottoposti alla procedura esecutiva in epigrafe, rende noto che **il giorno 18 ottobre 2024 alle ore 9:45 avrà luogo la vendita dei seguenti beni:**

**DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**

**LOTTO UNICO**

**Per l'intero in piena proprietà**

**C.F. - Comune di Albettono (VI) - Fg. 19**

**m.n. 342 sub 11** (ex subb 1-8-9), VIA ANTONIO PIGAFETTA n. 28, p. T-1, Cat. A/7, Cl. 2, Cons. vani 6, Sup. Cat. Tot. mq. 153 – Tot. escluse aree scoperte mq. 149, Rendita € 418,33.

Confini (in senso N.E.S.O.):

- al piano terra: m.n. 342 sub 10, m.n. 342 sub 6, m.n. 376, m.n. 311, strada (m.n. 256, Via Pigafetta) (salvo più precisi);
- al piano primo: m.n. 342 sub 10, muri perimetrali (salvo più precisi).

Trattasi di abitazione affiancata (porzione di bifamiliare) su due piani fuori terra con corte esclusiva (superficie commerciale di circa mq. 171) sita ad Albettono (VI), frazione di Lovertino, in Via Antonio Pigafetta n. 26.

L'immobile risulta composto:

- al piano terra, da cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio/sottoscala;
- al piano primo, da due camere, guardaroba e secondo bagno; sono presenti, inoltre, due terrazze con accesso dalle camere; per mezzo di botola, poi, è possibile raggiungere il sottotetto, non praticabile.

Scale interne collegano i due piani.

Sul retro è presente una tettoia con struttura in legno.

L'immobile non è dotato di autorimessa.

Parti comuni: si riporta testualmente, di seguito, quanto indicato nell'atto di provenienza (compravendita in data 28.06.2021 al n. 25.900 di Rep. Notaio Francesca Boschetti di Vicenza trascritta il 08.07.2021 ai n.ri 16050 R.G. e 11553 R.P.): *“alla porzione di bifamiliare, suddetta, compete la proporzionale quota di comproprietà' sulle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, a' sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, ed, in particolare, sul muro divisorio con*



*l'altra porzione di bifamiliare.”.*

### **Stato di possesso**

Occupato dall'esecutato con la propria famiglia.

### **Pratiche edilizie**

- Concessione Edilizia n. 5/1997 del 14.07.1997 per “*COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE DI DUE ALLOGGI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA*”;

- Autorizzazione Edilizia Prat. Ed. n. 80/1999 del 25.02.2000 (1^ variante per opere in corso alla C.E. n. 5/1997);

- Richiesta di certificato di abitabilità parziale (rif. sub 8 e sub 9) Prot. n. 5976 del 15.11.2000;

note: come segnalato in perizia:

- il Comune, a mezzo mail del 27 01 2024, ha precisato che l'abitabilità in questione è da intendersi essere stata rilasciata per silenzio-assenso; la relativa attestazione, datata 29.12.2000 e menzionata nel già sopra richiamato atto di provenienza, non è stata fornita dal Comune;

- fra la documentazione inviata dal Comune non è presente anche il certificato di collaudo statico dell'immobile;

1 - Permesso di Costruire n. 68/2002 del 21.06.2006 per “*Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale*”;

2 - Domanda di Permesso di Costruire (pratica n. 63/2006) per variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 68/2002 del 21.06.2006;

note: come segnalato in perizia, la pratica non è stata conclusa;

3 - S.C.I.A. Prot. n. 4381 del 24.09.2015 per “*CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO DA AUTORIMESSA A CUCINA E MODIFICHE INTERNE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE*”;

4 note: come segnalato in perizia, non è stata fornita nuova agibilità; peraltro, nell'atto di provenienza, laddove si menziona la S.C.I.A. in questione, è precisato testualmente “*senza necessità di rilascio e/o richiesta di ulteriore certificato di agibilità, come risulta dal certificato di collaudo agli atti del Comune*”; fra la documentazione inviata dal Comune non è presente il certificato di collaudo citato;

5 - S.C.I.A. Prot. n. 5098 del 11.10.2017 per “*COSTRUZIONE DI UNA POMPEIANA SCOPERTA DA ADDOSSARE ALLA FACCIATA EST DEL FABBRICATO ESISTENTE*”;

6 - S.C.I.A. Prot. SUAP n. VI-SUPRO/0126545 – Prat. n. (...) - 20042021-1027 del 20.04.2021 per “*ultimazione opere relative alla realizzazione di una pompeiana scoperta*”.

### **Giudizio di conformità urbanistico-edilizia**

Come segnalato in perizia, sono state riscontrate alcune difformità interne, generalmente sanabili mediante la presentazione di una pratica edilizia da parte di un tecnico abilitato e il pagamento di



una sanzione indicativamente quantificata in € 1.000,00; non si sono riscontrate, invece, difformità sostanziali relativamente alle altezze nette interne dell'abitazione.

La tettoia esterna, poi, presenta altezza differente rispetto al progetto assentito; la copertura sulla pompeiana crea, di fatto, una tettoia non sanabile; si prevede, quindi, il ripristino dello stato assentito.

Si dà atto, infine, che non è stata fornita alcuna pratica relativamente alla realizzazione della recinzione esterna.

L'esperto stimatore, in sede di determinazione del prezzo base di vendita, ha tenuto conto di quanto sopra, applicando una decurtazione del 20% del valore di stima.

### **Giudizio di conformità catastale**

Come segnalato in perizia, tenuto conto anche di quanto sopra riportato sub "Giudizio di conformità urbanistico-edilizia", è necessario aggiornare la planimetria catastale dell'immobile (eventualmente attribuendo nuova rendita catastale), con specifica pratica predisposta da tecnico competente in materia e da rivolgere all'Agenzia del Territorio; i relativi costi sono stati quantificati in indicativi € 1.500,00, da intendersi a carico dell'aggiudicatario e, comunque, già considerati in sede di determinazione del prezzo base di vendita.

### **Prestazione energetica**

E' agli atti Attestato di Prestazione Energetica (valido fino al 22.03.2034) dal quale si evince che l'abitazione in oggetto è di classe energetica E con EP<sub>gl,nren</sub> 149,84 kWh/mq. anno.

### **Altre informazioni per l'acquirente**

- Si riportano testualmente, di seguito, estratti del già sopra richiamato atto di provenienza:

- *“la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare, subentrando, ove di competenza, sia nel lato attivo che in quello passivo, tutti i patti, i vincoli, le condizioni e le servitù attive e passive ivi costituiti o richiamati, con particolare riferimento a quanto convenuto dell'atto di compravendita del 19 ottobre 1999 nn. 8.963 di Rep. et 3.443 di Racc. Notaio Mario Misomalo di Vicenza, ivi registrato il 3 novembre 1999 n. 2541 Atti Pubblici ed ivi trascritto in data 27 ottobre 1999 ai nn. 24671 R.G. et 17099 R.P., in merito al reciproco consenso, dandosi fra l'allora parte venditrice (...) e l'allora parte acquirente (...), questi ultimi danti causa dell'attuale parte venditrice, di costruire sul confine - e comunque a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. del Comune di Albettono (VI) - a Nord del fabbricato attualmente esistente, tra l'allora m.n. 342 sub 1 (uno) - corte/giardino (ora parte del m.n. 342 sub 11, in oggetto), e l'allora m.n. 342 sub 4 (quattro) -corte/giardino (ora parte del m.n. 342 sub 10), per un'altezza non superiore a metri tre dal pavimento dei locali posti al piano terra.”;*



- *“La parte venditrice garantisce, salvo quanto sopra e salvo quanto infra, la piena proprietà e la libertà del bene da privilegi fiscali, oneri reali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da persone e cose anche intermedie e presta, quindi, la più ampia garanzia dall'evizione, fatta eccezione per la convenzione di lottizzazione, trascritta a Vicenza in data 2 febbraio 1983 nn.1154 R.G. et 969 R.P., a seguito di atto stipulato con il Comune di Albettono (VI) in data 20 gennaio 1983 n. 4.273 di Rep. Notaio Anna Maria Fiengo di Camisano Vicentino (VI), registrato a Vicenza il 27 gennaio 1983 n. 649 Atti Pubblici, riguardante, tra le altre, l'originaria particella m.n. 90 di are 99.45, in Albettono (VI) - Foglio 19 (diciannove) (...) dalla quale deriva l'attuale particella m.n. 342 di are 7.27 (...), convenzione che la parte acquirente dichiara di ben conoscere.”.*

Si riporta testualmente, di seguito, anche quanto precisato in perizia:

*“L'accesso avviene da via A. Pigafetta mediante due accessi indipendenti, uno carraio e uno pedonale, che conducono alla corte esclusiva.*

*Si evidenzia che catastalmente via Pigafetta è contraddistinta con mappali intestati a terzi. In merito, il Comune ha informato con e mail in data 14 03 2024 che “si comunica che la strada e le aree a parcheggio e a verde pubblico della lottizzazione di via Pigafetta nella frazione Lovertino di Albettono sono ancora tutte intestate a privati. Tuttavia della manutenzione e della gestione delle aree suddette se ne sta facendo carico il Comune in quanto aperte al pubblico transito ed usufruzione già da parecchio tempo. I lottizzanti non hanno mai provveduto al trasferimento (a loro spese) delle aree suddette al Comune come previsto dalla convenzione stipulata a suo tempo.” Non è stata dunque perfezionata la cessione al Comune a seguito della convenzione a lottizzare in data 20 gennaio 1983 n. 4.273 di Rep. Notaio Anna Maria Fiengo”.*

- Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della perizia, redatta dall'Ing. Ludovica Guerrato Trissino con studio a Trissino (VI).

**PREZZO BASE (ASTA SENZA INCANTO): € 114.000,00.**

**OFFERTA MINIMA: € 85.500,00.**

**RILANCIO MINIMO: € 1.000,00.**

**Nota: è ammessa la facoltà di pagamento rateale del prezzo ex art. 574 c.p.c. purchè la rateazione sia mensile.**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA

**L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al Professionista Delegato il giorno 18 ottobre 2024 alle ore 9:45 presso l'ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza.**



## OFFERTE

1. Il termine per depositare le offerte di acquisto è fissato alle ore 12.00 del giorno non festivo (e, comunque, con esclusione del sabato) precedente a quello fissato per l'apertura delle buste.
2. Ognuno, tranne il debitore e i soggetti esclusi per legge (art. 377 c.c., art. 1471 c.c.), può fare offerte d'acquisto.
3. Le offerte, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso l'ANVIPES-Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive, Piazza Pontelandolfo n. 114, Vicenza (Tel. 0444 235462 – Fax 0444 527273 – E-mail [info@anvipes.com](mailto:info@anvipes.com) – Sito web [www.anvipes.com](http://www.anvipes.com)). Il ricevente dovrà annotare sulla busta solamente il nome del Giudice o il nome del Professionista Delegato, la data dell'udienza fissata per l'apertura delle buste, il nome di chi materialmente presenta l'offerta, data ed ora del deposito.
4. Le offerte dovranno essere compilate secondo il fac simile in uso (disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale, presso il Custode e presso l'ANVIPES) e contenere:
  - l'indicazione del Tribunale e del numero di procedura;
  - l'indicazione del Giudice cui è assegnata la procedura;
  - l'indicazione del Professionista Delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
  - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, che dovrà essere inserita nella busta. Se l'offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegata visura CCIAA, da cui risulti l'attuale esistenza della persona giuridica, con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune sede di questo Tribunale; in mancanza le comunicazioni gli saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale;
  - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta ricavabili dalla ordinanza di vendita, dall'avviso di vendita, dalla perizia;
  - il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al minimo sopra indicato, a pena di esclusione;
  - il termine di versamento del saldo prezzo, nel caso in cui questo venga versato in un'unica



soluzione, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che non potrà superare i 120 gg.. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione. Non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni (termine perentorio, non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini) dall'aggiudicazione. Laddove l'offerente intenda avvalersi della facoltà di pagamento rateale, dovrà dichiararlo nell'offerta; in ogni caso il termine per il pagamento rateale non potrà essere superiore a 12 mesi; in caso di pagamento rateale l'offerente, qualora l'immobile venga a lui aggiudicato, potrà chiedere comunque l'immediata immissione nel possesso del bene, ma dovrà essere prestata fideiussione bancaria autonoma e a prima richiesta, della durata pari al termine di pagamento dell'ultima rata e per un importo pari almeno al 30% del prezzo di aggiudicazione; il mancato pagamento anche di una sola rata, peraltro, comporterà decadenza dall'aggiudicazione e le rate versate rimarranno acquisite alla procedura a titolo di multa. L'offerta potrà prevedere infine anche il pagamento del prezzo a mezzo accollo dei debiti del debitore, ex artt. 508-585 c.p.c., ovvero attraverso accensione di apposito mutuo;

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- un assegno circolare non trasferibile (a titolo di cauzione) intestato a “**PROC. ESEC. N. 265/2023 R.G.E. TRIB. VICENZA**”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto.

5. L'offerta non è valida se non è prestata cauzione o se perviene oltre il termine.
6. L'offerta è irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni. Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
7. L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è di importo inferiore al minimo sopra indicato o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.
8. Nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta per tutti i lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se l'acquirente si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, cesserà di essere obbligato all'acquisto dei lotti successivi.

#### MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE - SALDO PREZZO

- 1) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:



- In caso di unica offerta, se il prezzo offerto è inferiore (comunque non oltre il minimo sopra indicato) al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
  - In caso di unica offerta pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, l'immobile sarà immediatamente aggiudicato.
  - In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il rilancio minimo sarà di euro 500,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 50.000,00, di euro 1.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 150.000,00, di euro 2.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 300.000,00, di euro 3.000,00 se il prezzo base è pari o inferiore ad euro 500.000,00, di euro 5.000,00 se il prezzo base è superiore ad euro 500.000,00. Il tal caso il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto entro 1 minuto dal rilancio precedente. Nel caso in cui le parti non siano disponibili ad effettuare la gara, l'aggiudicazione avverrà a chi abbia effettuato l'offerta più alta o, a parità di offerta, a quella presentata per prima. Se l'entità dell'offerta risultasse comunque inferiore al valore dell'immobile il Giudice si riserva la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione, laddove ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita.
  - Nel caso concorrano più offerte, alcune con pagamento immediato dell'intero prezzo, altre con pagamento rateale, ex art. 573 comma 3° c.p.c. saranno comunque preferite le prime, salvo diverso avviso dei creditori presenti all'udienza.
  - Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un sesto a quello di aggiudicazione.
  - Nel caso in cui, nei 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata offerta per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita, nel caso in cui il prezzo offerto dagli offerenti sia inferiore al valore dell'immobile così come indicato nell'ordinanza di vendita.
  - Nell'ipotesi di vendita di più lotti, il delegato cesserà le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice; in alternativa, quando siano in vendita più lotti e il prezzo di alcuni di essi sia già sufficiente a coprire l'ammontare complessivo dei crediti, il delegato potrà procedere all'aggiudicazione con riserva, rimettendo al Giudice ex art. 591 ter c.p.c. l'aggiudicazione definitiva.
- 2) Nella vendita senza incanto, l'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in



considerazione offerte successive.

- 3) L'aggiudicatario dovrà depositare sul c/c della procedura il residuo prezzo (prezzo di aggiudicazione detratto l'importo per cauzione già versato); il termine per il deposito, se non indicato nell'offerta, è di 120 giorni dall'aggiudicazione; nello stesso termine dovrà essere versato un deposito (per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a carico dello stesso aggiudicatario) pari al 15% del prezzo di aggiudicazione o nella diversa misura che sarà indicata dal Professionista Delegato; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere depositata, presso la sede dell'ANVIPES, la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; nello stesso termine, in caso di assegnazione, l'assegnatario dovrà versare il conguaglio, sempre maggiorato del 15% per il pagamento degli oneri fiscali e delle spese poste a suo carico.
- 4) L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 585 c.p.c., potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita (è possibile richiedere informazioni in proposito al Custode Giudiziario e al Professionista Delegato); in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al Delegato stesso.
- 5) In caso di mancato versamento del prezzo nel termine anzidetto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione. Inoltre, qualora dalla successiva vendita dell'immobile dovesse ricavarsi una somma inferiore a quella offerta dal precedente aggiudicatario decaduto, questi sarà tenuto al pagamento della differenza.  
Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'omesso rilascio in tutto o in parte delle predette informazioni comporterà la mancata sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del Giudice e la decadenza dall'aggiudicazione (con resituzione delle somme versate).
- 6) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal Professionista Delegato presso la sede dell'ANVIPES, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Delegato o al Custode giudiziario (come da circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. N. m\_dg.DAG.06/12/2006.129650.U).

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA



Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Custode e dal Delegato (quest'ultimo presso la sede dell'ANVIPES).

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario (o dell'assegnatario) gli oneri fiscali, la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà (compenso che si intende regolato dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 227), nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

#### PUBBLICITA'

ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

- pubblicazione dell'annuncio sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione nei siti internet [www.tribunale.vicenza.giustizia.it](http://www.tribunale.vicenza.giustizia.it) e [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), gestiti da AstaLegale, almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte;
- pubblicazione, per estratto, sul periodico "NEWSPAPER ASTE TRIBUNALE DI VICENZA".



Per tutte le procedure, inoltre, verrà effettuata anche la seguente pubblicità integrativa e complementare:

- spot televisivo “Il Tribunale e le aste”;
- campagna pubblicitaria su mezzi di trasporto pubblico;
- inserimento, a cura di AstaLegale, negli ulteriori canali di pubblicità complementare online, c.d. progetto “social media marketing”, attraverso pubblicazione dell’estratto dell’avviso sui social networks e potenziamento della ricerca tramite Google.

**Il Giudice dell’Esecuzione ha nominato Custode Giudiziario l’Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza Srl - Via Volto n. 63 - 36023 Costozza di Longare (VI) - Tel. 0444/953915 – Fax 0444/953552.**

con l’incarico, tra l’altro di:

- fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell’immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche fornendo ed inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell’ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
- organizzare le visite (gratuite) all’immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
- fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di acquisto;
- prestare assistenza agli interessati all’acquisto nell’imminenza dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l’aggiornamento sullo stato dell’immobile.

Vicenza, 22/07/2024

**IL PROFESSIONISTA DELEGATO**

**Notaio Dott.ssa Gaia Boschetti**

